

## Tassazione degli “zainetti” derivanti dalla capitalizzazione della rendita mensile

Dopo un approfondito esame delle norme in materia, nonché alla luce di recenti sentenze di Cassazione, è emerso che gli zainetti liquidati, **successivamente al pensionamento**, dalla sez. A del Fondo aziendale (spettanti a coloro che hanno lasciato il servizio entro luglio 2001, ovvero, anche se in pensione da epoche successive, non avevano esercitato l'opzione di trasferimento del maturato nella sezione B) sono imponibili nella misura dell'87,50% dell'importo lordo corrisposto. Poiché tale detassazione non è stata operata alla fonte, si ritiene possibile richiedere all'Agenzia delle Entrate la restituzione della maggiore IRPEF trattenuta e versata dal Banco nella sua qualità di Sostituto d'imposta.

Invitiamo, pertanto, i nostri Soci che si trovano nelle condizioni sopra descritte di attivarsi per interrompere i termini e rivendicare il rimborso delle maggiori imposte pagate.

**Si precisa che l'istanza di rimborso va presentata, a pena di decadenza, entro i 48 mesi dal versamento dell'imposta, così come prescritto all' art. 38 del DPR 603/72.**

Per porre in atto la procedura è indispensabile farci tenere i seguenti documenti, senza i quali, non è verosimile determinare l'entità del rimborso, da indicare necessariamente nella istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- 1) Copia del cedolino nel quale è stata contabilizzata l'erogazione dello zainetto. Eventualmente anche il CUD nel quale è avvenuta la relativa certificazione ai fini fiscali.
- 2) Copia della lettera di risposta all'offerta del Fondo (serve certificare la data di adesione, perché si applicano le imposte vigenti a quella data).
- 3) Stato di liquidazione della pensione o qualsiasi documentazione dalla quale dedurre l'anzianità complessiva d'iscrizione al Fondo: in pratica l'anzianità di servizio più tutte quelle convenzionali riscattate o riconosciute senza ulteriori oneri (servizio prestato da straordinario, laurea ed eventuali iscrizioni ad albi professionali, invalidità civile, benefici legge 336, lavoro prestato presso altre aziende e riconosciuto utile nel Banco ecc.).
- 4) Estratto conto previdenziale rilasciato dall'INPS in data recente.
- 5) Conferimento dell'incarico a favore dell'avv. Michele Iacoviello, il cui testo è disponibile presso la nostra Segreteria.

N.B. Poiché per i pensionamenti avvenuti dopo il 22 luglio 1996, il servizio effettivamente prestato viene indicato dalla Banca al 31/12/1997, è importante che l'estratto conto previdenziale di cui al punto 4, necessario per determinare l'anzianità successiva, venga accuratamente controllato dall'interessato prima di essere inviato all'UPBN.